

## COMUNICATO STAMPA

### **Participation exemption Nuovi chiarimenti dalle Entrate**

La verifica relativa all'esercizio di impresa commerciale e il discrimine con la fase di *start up*, oltre che i rapporti tra il regime *Pex* e le società non operative, sono alcuni degli argomenti affrontati dalla circolare n.7/E di oggi.

Il documento chiarisce, inoltre, alcuni aspetti legati alle condizioni di esenzione in presenza di *holding*, alla sussistenza dell'*holding period* in caso di costituzione di diritti reali di garanzia e ai criteri di movimentazione delle partecipazioni da un comparto all'altro.

In particolare, per quanto riguarda le *holding*, vengono fornite precisazioni sull'applicazione del meccanismo del *look trough* e sulla verifica dei requisiti di esenzione nell'ipotesi di *holding estere black list*.

**Cosa si intende per commercialità** – Una delle tante questioni affrontate dalla circolare è quella della commercialità. Il documento chiarisce che si è in presenza di “un’impresa commerciale” ai fini della *participation exemption* se la società partecipata risulta dotata di una struttura operativa idonea alla produzione e/o alla commercializzazione di beni o servizi potenzialmente produttivi di ricavi. Inoltre, lo stesso requisito sussiste se l’impresa dispone della capacità anche solo potenziale di soddisfare la domanda del mercato nei tempi tecnici ragionevolmente previsti in relazione alle specificità dei settori economici di appartenenza.

**Si alla commercialità per la *start up*, se dopo arriva l’impresa** - Il periodo di *start up*, anche se autonomamente non si configura come esercizio di attività commerciale, può assumere una connotazione commerciale ai fini *Pex* se viene seguito dallo svolgimento dell’attività d’impresa. In altri termini, c’è commercialità già nella fase di *start up* se la società partecipata, dopo aver ultimato le fasi preparatorie, ed essersi così dotata di un apparato organizzativo autonomo, inizia poi a svolgere l’attività per la quale è stata costituita.

Il testo del provvedimento è disponibile sul sito [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

**Roma, 29 marzo 2013**